



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr. 33 Reg. Deliberazioni Data 23-11-2018 Nr. Prot. <u>2036/2018</u> N° Reg. Pubbl. <u>533/18</u></p>	<p>OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute al 31-12-2017 ex articolo 26, comma 11, D. Lgs. NR.100 del 16-06-2017.</p>
--	--

L'anno duemila diciotto, il giorno ventitré del mese di Novembre, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta di prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1)	BERNASCONI Giovanni	Si					
2)	ZINETTI Fabio	Si		9)	PIVANTI Edoardo	Si	
3)	DE ALBERTI Marco	Si		10)	AVITABILE Maria	Si	
4)	BERNASCONI Mario		si	11)	NETTIS Luciano		si
5)	BARBAZZA Deni	Si					
6)	BOSSI Vincenzo	Si					
7)	GUALDI Gian Luigi	Si					
8)	MAURI Mauro		si				
Assegnati n. 11						Presenti: 08 (otto)	
In carica n. 11						Assenti: 3 (tre)	

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il SINDACO: Rag. Giovanni BERNASCONI
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7-8-1990, nr.241 e smi

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce all'organo consiliare tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi e di osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, :

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- Deliberazione G.C. nr.17 del 19-03-2015 avente ad oggetto: “ Piano di razionalizzazione Società partecipate”;
- Deliberazione G.C. nr.15 del 31-03-2016 avente ad oggetto: “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015”;

- Delibera C.C. NR.24 dell'11-11-2016 recante: " Presa d'atto relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015".

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 36 del 29-09-2017 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 24 T.U.S.P., la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Claino con Osteno sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati

(c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICORDATA la Delibera della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive altresì che “(...omissis...) *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.»*

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., con la revisione straordinaria si sarebbero dovute individuare le partecipazioni eventualmente da alienare e che l'alienazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria ovvero dall'approvazione della relativa delibera consiliare;

EVIDENZIATO che le partecipazioni da alienare avrebbero dovuto essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra, nel provvedimento consiliare conseguente alla revisione straordinaria non è stata rilevata la sussistenza delle ragioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Claino Osteno.

VISTA l'allegata tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Claino con Osteno così riassumibili:

società Como Acqua s.r.l.: partecipazione diretta;

società C.P.T. S.p.A.: partecipazione diretta;

società S.P.T. Holding s.pa. partecipazione indiretta tramite C.P.T.

RELATIVAMENTE alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute si ha cura di evidenziare in particolare che:

- Con deliberazione propria nr.25 del 15-09-2018 è stato approvato il progetto di fusione/incorporazione di Como Acqua s.r.l. assunta dall'Ente quale socio dell'incorporante/beneficiaria Como Acqua S.r.l. che è società a totale capitale pubblico locale, in cui partecipano i Comuni della Provincia di Como e che possiede i requisiti per l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente;
- Il processo di razionalizzazione della società S.P.T. Holding s.pa. partecipazione indiretta tramite incorporazione per fusione in CPT S.P.A non si è ancora concluso.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli otto presenti e votanti e con proclamazione del Sindaco-Presidente;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di far constare che sono individuate nell'allegato A le partecipazioni da mantenere, razionalizzare, aggregare e/o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. n.175/2016 attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro: www.portaletesoro.mef.gov.it

4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato in questa sede, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 22 DIC. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 22 DIC. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23/11/18 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 22 DIC. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE *e.e.*
N. 33 DEL 23/11/2018

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 23.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 23.11.2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRECTE
POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2017 EX ARTICOLO 26, COMMA 11, D. LGS. NR. 100
DEL 16.06.2017 (TUSP).

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- *Dolissa Genovese Maria Fiosarla*
IL RESPONSABILE



Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- *Dolissa Genovese Maria Fiosarla*
IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 23.11.2018

IL RESPONSABILE
- *Dolissa Genovese Maria Fiosarla*
IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 23.11.2018

IL RESPONSABILE
- *Dolissa Genovese Maria Fiosarla*
IL RESPONSABILE



